

Indicazioni sugli adempimenti antiriciclaggio

Sabato 22 aprile 2006 è entrato in vigore il regolamento dettato dal D.M. 3/2/2006 n. 141 del 3 febbraio 2006 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 86/L della G.U. del 7 aprile 2006 e **destinato a dare attuazione nel settore dei liberi professionisti all'art. 3 del D. Lgs. 20/2/2004 n. 56 in materia di antiriciclaggio.**

Gli obblighi imposti da tale regolamento agli avvocati ed ai notai risultano semplificati rispetto a quelli imposti ai commercialisti e ad altre categorie professionali perchè sono ristretti alle sole operazioni descritte nella lettera b) dell'art. 2 comma 1, e possono così riassumersi:

- I) identificazione dei clienti che affidino una o più operazioni rilevanti;
- II) registrazione dei dati relativi al cliente e all'operazione in un archivio unico delle informazioni antiriciclaggio (AUI);
- III) conservazione decennale di tali dati per 10 anni dopo la conclusione della prestazione;
- IV) segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) delle operazioni che vengano ritenute sospette.

L'Ordine degli Avvocati di Udine ha fatto predisporre dall'Ing. Bottacin Fabrizio un apposito programma contenente l'archivio unico informatico in conformità alle Istruzioni applicative diffuse dall'Ufficio Italiano Cambi e i criteri dell'allegato B. Questo programma è scaricabile via internet direttamente dal sito www.avvocati.ud.it e disponibile gratuitamente anche su cd – rom presso la Segreteria dell'Ordine.

Nell'occasione si ritiene utile fornire qui di seguito le principali indicazioni – guida per un corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio imposti agli avvocati, con particolare riguardo all'individuazione delle operazioni rilevanti.

1) L'archivio unico informatico.

Istituire subito l'archivio unico informatico (obbligatorio per ogni avvocato che disponga di una struttura operativa informatizzata) installando nel proprio computer l'apposito programma e inserendo subito i propri dati personali.

Ciò eviterà in partenza il rischio che, in caso di ritardata o omessa registrazione di un'operazione rilevante, l'avvocato possa incorrere in una responsabilità penale per il reato contravvenzionale p. e p. dall'art. 5 comma 4 del D.L. 3/5/1991 n. 143 convertito nella L. 5/7/1991 n. 197 (omessa istituzione dell'AUI = arresto da 6 mesi a 1 anno + ammenda da £. 10 a 50 milioni).

Sarà opportuno che l'archivio unico informatico assuma forma unipersonale, anche quando l'avvocato operi in associazione professionale o in società con altri avvocati (il che consentirebbe di istituire un archivio collettivo), per evitare in partenza il rischio di una possibile responsabilità solidale tra i professionisti dello stesso Studio per qualsiasi violazione della normativa antiriciclaggio.

2) Le operazioni rilevanti.

Individuare con chiarezza nei nuovi incarichi professionali assunti dal 22 aprile 2006 in poi le operazioni eventualmente rilevanti, cioè soggette a registrazione obbligatoria nell'AUI in base all'art. 2 comma 1 lettera b) del regolamento ministeriale n. 141/2006 e alla prima Tabella dell'Allegato A alle Istruzioni applicative dell'Ufficio Italiano Cambi, qui di seguito trascritta:

Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati e i notai

- Trasferimento a qualsiasi tipo di beni immobili;
- Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche;
- Qualsiasi altra operazione immobiliare;
- Gestione di denaro;
- Gestione di strumenti finanziari;
- Gestione di altri beni;
- Apertura/chiusura libretti di deposito;
- Apertura /chiusura di conti bancari;
- Apertura /chiusura di conti di titoli;
- Gestione di conti bancari;
- Gestione di libretti di deposito;
- Gestione di conti di titoli;
- Apertura /chiusura e gestione di cassette di sicurezza;
- Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria;
- Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società;
- Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società;
- Costituzione / liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
- Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

L'art. 3 comma 1 dello stesso regolamento **esenta** peraltro **l'avvocato dalla registrazione di tutte le suelencate operazioni, tranne le ultime due, quando esse abbiano ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore determinato inferiore ad € 12.500,00** e non siano collegate ad altre in modo da superare nel loro complesso pur frazionato tale soglia di valore.

Oltre questo limite di valore **ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare andrà sempre registrata quando venga compiuta personalmente dall'avvocato a nome del cliente** (in base a una procura speciale o generale o ad un potere di rappresentanza connesso ex lege a una funzione assunta, come quella di tutore) **o per conto del cliente** (in base ad un mandato senza rappresentanza).

L'UIC ha chiarito in proposito (v. nota 21/6/06 sul sito <http://www.uic.it>) che **l'attività svolta da un professionista incaricato dall'Autorità Giudiziaria** (come il curatore fallimentare o il C.T.U.) **è esclusa in toto dall'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio.**

Le più ampie operazioni che abbiano uno dei 5 oggetti elencati sub b) nell'art. 2 comma 1 del predetto regolamento e sviluppati nella prima Tabella dell'Allegato A alle Istruzioni applicative dell'UIC **andranno invece registrate quando** (oltre a superare il limite di valore se extrasocietarie) **l'avvocato "assista" il cliente nella loro "progettazione" o "realizzazione". Questa formulazione testuale consente di escludere ragionevolmente tutta l'attività giudiziale svolta dall'avvocato in sede penale, amministrativa, tributaria e civile,** perchè oggetto della procura ad litem è la semplice postulazione di un provvedimento favorevole al cliente o la resistenza a una siffatta domanda.

La statuizione giudiziale con effetti di condanna o costitutivo – traslativo potrà quindi avere l'oggetto di un'operazione immobiliare o finanziaria, il trasferimento di un immobile o di un'azienda, l'attribuzione di una rendita finanziaria, la gestione e il rendiconto di denaro, strumenti finanziari, conti correnti, libretti di deposito e conti di titoli, apporti o conferimenti dovuti da un socio ad una società, ma non comporterà alcun obbligo di registrazione nell'AUI. Ciò varrà secondo logica non solo per i processi di cognizione, ma anche per l'esecuzione forzata di provvedimenti giudiziali aventi oggetto uguale o analogo a quello delle operazioni descritte nell'art. 2 del regolamento.

In concreto l'obbligo di registrazione si restringerà quindi (oltre alle operazioni finanziarie o immobiliari concluse direttamente dall'avvocato, come ad es. quando partecipi a un'asta immobiliare su procura speciale e si faccia aggiudicare il bene per

persona da nominare o amministrare il patrimonio di un cliente in base a una procura generale) **alla sola assistenza stragiudiziale che l'avvocato presti a operazioni con oggetto rilevante concluse direttamente dal cliente** (anche se con ministero notarile) **in ambito negoziale** (come l'assistenza ad una transazione, uno preliminare di cessione immobiliare, una divisione immobiliare, un investimento finanziario, l'apertura o la gestione di un conto corrente bancario o di un conto titoli) **o in ambito societario** (come l'assistenza ad un conferimento, alla costituzione, gestione o amministrazione di una società) **o rispetto ad un'iniziativa cautelare, esecutiva o fallimentare passiva** (come l'assistenza nella gestione di pagamenti o cessione di immobili ad uno o più creditori, l'assistenza a una proposta di concordato stragiudiziale ecc.).

In base alla nota 21/6/06 dell'UIC, **nel caso di contratto di consulenza a compenso fisso annuale** che comprenda la prestazione di numerose attività non ancora specificate al momento della conclusione del contratto, **gli obblighi di identificazione e registrazione si applicheranno nel momento in cui verrà effettuata la prima prestazione professionale** di importo superiore a 12.500,00 euro o di valore non determinato nè determinabile, oggetto di registrazione in base alla prima tabella dell'allegato A delle Istruzioni UIC.

Analogamente, ogni successiva prestazione rilevante dovrà essere registrata, mentre per l'identificazione del cliente, già effettuata direttamente in occasione della prima prestazione, ci si potrà avvalere dell'identificazione indiretta. Qualora invece l'incarico preveda sin dall'inizio lo svolgimento di determinate prestazioni, queste dovranno essere registrate singolarmente, in base alle indicazioni dell'allegato A, al momento del conferimento dell'incarico.

L'attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, **non rientra invece nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.**

3) L'identificazione dei clienti e dei beneficiari delle operazioni rilevanti.

L'avvocato che abbia assunto l'incarico di eseguire direttamente o di assistere il cliente nell'esecuzione **di un'operazione soggetta a registrazione dovrà identificare il cliente** (anche tramite un collaboratore o dipendente dello Studio) **entro il momento iniziale della sua prestazione**, secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento, anche se le Istruzioni applicative dell'UIC anticipano l'identificazione al momento dell'incarico.

L'identificazione dovrà estendersi al soggetto in nome o per conto del quale il cliente operi.

All'atto dell'identificazione l'avvocato dovrà infine informare il cliente (meglio se con foglio sottoscritto per ricevuta) **che i suoi dati personali potranno essere trattati anche ai fini degli adempimenti imposti dalla normativa antiriciclaggio.**

4) La registrazione delle nuove operazioni rilevanti, dei loro clienti e beneficiari.

In tutti i casi in cui debba identificare un cliente in base all'art. 3 del regolamento, **l'avvocato dovrà registrare entro i 30 giorni successivi nell'AUI i seguenti dati** richiesti dall'art. 5 del regolamento:

- a) le complete generalità, il codice fiscale e gli estremi dei documenti di identificazione della persona fisica del cliente;
- b) i dati identificativi della persona fisica o giuridica per conto della quale il cliente operi;
- c) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale egli agisca;
- d) la data dell'avvenuta identificazione (che non potrà risalire ad oltre 30 giorni prima);
- e) la tipologia della prestazione professionale fornita (chiarendo anzitutto se si tratti di operazione diretta in nome o per conto del cliente, o invece di assistenza stragiudiziale al cliente per una operazione con oggetto rilevante);

- f) il valore dell'oggetto rilevante (diretto o indiretto) della prestazione professionale assunta per il cliente (definendolo indeterminato o indeterminabile se non conosciuto esattamente).
- g) In caso di incarico congiunto da più clienti, l'avvocato dovrà identificarli e registrarli tutti, mentre in caso di più operazioni affidate in tempi successivi dallo stesso cliente esse andranno registrate senza bisogno di rinnovarne l'identificazione iniziale.

L'art. 6 del regolamento svincola peraltro dalla data di identificazione del cliente il termine di registrazione dei dati fondamentali sub e) ed f), facendolo decorrere "dalla data dell'avvenuta esecuzione della prestazione professionale", mentre le Istruzioni applicative dell'UIC lo fanno decorrere dal momento in cui l'avvocato venga a conoscenza della tipologia e del valore dell'oggetto della prestazione affidatagli.

Ove tuttavia si consideri che l'obbligo dell'identificazione e della conseguente registrazione del cliente dipende esclusivamente dall'oggetto e spesso anche dal valore dell'operazione per cui viene richiesta la prestazione professionale, la registrazione di tutti i dati richiesti dall'art. 5 avverrà di fatto nello stesso momento e potrà slittare fino a 30 giorni dopo l'inizio (che spesso coincide colla fine) dell'operazione, salvo prova contraria che l'avvocato ne abbia avuto piena conoscenza prima (cosa più facile rispetto a un'operazione compiuta direttamente da lui anzichè solo assistita).

5) La conservazione dei dati registrati.

Ogni dato registrato nell'AUI andrà conservato ex art. 5 comma 5 del regolamento **per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale avente come oggetto diretto o indiretto** (in caso di assistenza) **l'operazione rilevante**, dopodichè potrà essere cancellato.

La cancellazione dovrà quindi limitarsi alla sola operazione più vecchia nel caso in cui per lo stesso cliente siano state registrate in tempi successivi più operazioni, di cui solo la prima risulti ormai conclusa da 10 anni.

6) La registrazione delle operazioni rilevanti per cui il cliente abbia già conferito l'incarico prima del 22/4/2006.

In tal caso l'identificazione e la registrazione del cliente insieme agli altri dati andranno effettuate dall'avvocato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento n. 141/2006 in base al relativo art. 13 **e quindi entro il 21/4/2007, ma solo nel caso in cui la prestazione professionale concernente l'operazione rilevante non si sia già conclusa nel frattempo. Altrimenti non vi sarà alcun obbligo da adempiere.**

7) La segnalazione delle operazioni sospette.

Mentre è assai difficile che un avvocato scopra di aver compiuto un'operazione finanziaria o immobiliare in nome o per conto di un cliente con mezzi provenienti dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e ter c.p.c., è invece possibile che scopra di assistere o di aver assistito il cliente in un'operazione implicante mezzi "sporchi" da parte dello stesso.

L'art. 11 del regolamento detta per ogni avvocato incaricato di eseguire o assistere un'operazione rilevante i criteri generali per individuare le cd. operazioni sospette, e l'allegato C delle Istruzioni applicative dell'UIC elenca ben 50 indicatori (non esaustivi) di anomalia.

L'accertamento di una pluralità di indicatori di anomali farà scattare nell'avvocato in base all'art. 9 l'obbligo di segnalare subito all'UIC l'operazione sospetta, possibilmente prima che essa si compia, compilando, stampando e spedendo (meglio con racc. a.r.) l'apposita scheda di segnalazione predisposta nel programma informatico secondo gli allegati D ed E delle Istruzioni applicative.

Nel dubbio l'avvocato potrà anche astenersi dalla segnalazione, ma dovrà annotare nell'AUI, in margine alla prestazione già registrata, i motivi che hanno controbilanciato le

anomalie pur rilevate nell'operazione.

L'art. 9 comma 3 del regolamento precisa che **le segnalazioni non violano il segreto professionale** e, se compiute in buona fede e con mera finalità antiriciclaggio, non possono comportare alcuna responsabilità in capo all'avvocato e ai suoi dipendenti o collaboratori.

Risulta peraltro evidente l'assoluta **incompatibilità tra il mantenimento del mandato e la segnalazione all'UIC**, stante la rottura del rapporto fiduciario tra l'avvocato ed il cliente.

L'omessa segnalazione di un'operazione sospetta comporterà i rischi di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 5 e il 50% del valore dell'operazione.

8) L'esenzione dall'obbligo di segnalazione.

In base all'art. 10 del regolamento n. 141/2006 **l'avvocato è esentato dalla segnalazione di operazioni sospette di cui venga a conoscenza nell'ambito di informazioni fornite dal cliente o assunte sul cliente nel corso dell'attività difensiva per lui svolta** in un qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o conciliativo previsto dalla legge **e anche nel corso della consulenza legale** preventiva, contemporanea o successiva a un eventuale procedimento.

Tale esenzione risulta impropria perchè non sembra concernere le operazioni rilevanti che l'avvocato sia stato incaricato di eseguire o assistere, ma altre operazioni svolte autonomamente dal cliente e delle quali il professionista sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività difensiva tutelata dall'art. 24 della Costituzione.

Si ritiene utile riportare in proposito il Considerando n. 17 della Direttiva 2001/97/CE che recita testualmente così:

“Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale, a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti”.

9) Il divieto di comunicare le segnalazioni a soggetti diversi dall'UIC.

L'art. 12 del regolamento vieta all'avvocato che abbia segnalato all'UIC un'operazione sospetta di comunicarla al cliente e a qualunque altro soggetto “fuori dai casi di legge”, che sembrano riferirsi all'Autorità Giudiziaria cui il professionista ritenga di dover denunciare un'ipotesi di reato.

La violazione degli obblighi di riservatezza nelle segnalazioni comporta la sanzione penale dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o dell'ammenda da £. 10 a 100 milioni in base all'art. 5 n. 6 della legge n. 197/1991.

L'avvocato che intenda segnalare un'operazione sospetta dovrà pertanto rinunciare all'incarico professionale cui essa sia riconducibile, ma dovrà astenersi dal comunicare al cliente la vera ragione della sua rinuncia.

Documento predisposto dal Consigliere Avv. Danilo Della Rosa